

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 dicembre 2017

Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati. Rimodulazione interventi di linea a) e di linea b).

Gazzetta Ufficiale 07/02/2018, n. 31

IL DIRETTORE GENERALE
per la condizione abitativa

Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015»; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie approvano con decreto i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP sia attraverso il ripristino degli alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili; Visto il comma 2 del medesimo art. 4 che dispone che il Programma di recupero di cui al comma 1 nonché gli interventi di cui al successivo art. 10, comma 10, sono finanziati con le risorse rinvenienti dalle revoche di cui all'art. 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel limite massimo di 500 milioni di euro che affluiscono ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il comma 5 del richiamato art. 4 che per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari», nel quale confluiscono, nei limiti indicati dal successivo comma 6, le risorse non utilizzate relative alle seguenti autorizzazioni:

- a) dell'art. 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente all'art. 2, lettera f) e all'art. 3, lettera q) della medesima legge n. 457/1978;
- b) dell'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
- c) dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Visto il comma 6 del predetto art. 4 che dispone che all'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite di euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20 milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a), b) e c) del comma 5 che sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5;

Visto l'art. 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che per le finalità di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, autorizza la spesa complessiva di 130 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 40 milioni di euro per l'anno 2018, e dispone l'utilizzo dell'importo complessivo di 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche disposte dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in ragione di 34,831 milioni di euro per l'anno 2014, di 6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 30,277 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019 milioni di euro per l'anno 2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF-Affari regionali) del 16 marzo 2015, emanato in attuazione dell'art. 4, comma 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2015, n. 116 con il quale sono stati approvati i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP; Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del richiamato decreto 16 marzo 2015, il Programma di recupero risulta articolato in due distinte linee di intervento:

a) interventi di non rilevante entità di importo inferiore a 15.000 euro finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione ed efficientamento;

b) interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria nel limite di 50.000 euro per alloggio;

Visto l'art. 5 del richiamato decreto 16 marzo 2015 che destina, ai fini del monitoraggio dei tempi di utilizzo dei fondi da parte delle regioni unitamente al monitoraggio degli eventuali stanziamenti regionali un importo non superiore allo 0,05% delle risorse di cui all'art. 3, comma 2 del medesimo decreto pari complessivamente ad euro 200.215,50 per la predisposizione di un applicativo informatico da mettere a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che dispone che le risorse attribuite alle Province autonome di Trento e Bolzano siano riversate al Ministero dell'economia e delle finanze in conto entrate;

Considerato pertanto che le risorse effettivamente disponibili per gli interventi di cui alla linea a) e per quelli di linea b) del richiamato art. 2, comma 1, del decreto 16 marzo 2015 ammontano, rispettivamente, ad euro 66.858.957,34 e ad euro 391.030.392,81;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4, del richiamato decreto 16 marzo 2015 che dispone che entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto le regioni, verificata la rispondenza delle proposte pervenute ai criteri di cui all'art. 1, dichiarano l'ammissibilità a finanziamento delle proposte di intervento pervenute nel limite delle risorse ripartite per ciascuna linea di intervento e trasmettano i relativi elenchi, predisposti in ordine di priorità al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa ai fini della ammissione a finanziamento degli interventi e assegnazione alle regioni delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, mediante apposito decreto ministeriale con il quale sono stabilite, altresì, le modalità di trasferimento delle risorse assegnate e di applicazione delle misure di revoca;

Visto il decreto ministeriale n. 9908 del 12 ottobre 2015, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2015, reg. 1, fg. 3344 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2015, con il quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi compresi negli elenchi di linea a) e b) trasmessi dalle regioni unitamente agli elenchi contenenti le proposte eccedenti il limite delle risorse disponibili, assegnate le relative risorse nonché stabilite le modalità di trasferimento delle risorse assegnate e di applicazione delle misure di revoca;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto 12 ottobre 2015, che prevede la possibilità per le regioni di proporre eventuali modifiche o integrazioni agli elenchi degli interventi che saranno approvate, qualora ne ricorrano le condizioni, con apposito decreto direttoriale;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito nella legge 22 gennaio 2016, n. 9, concernente interventi in materia di edilizia residenziale pubblica che, al fine di incentivare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica in argomento nonché per prevenire fenomeni di occupazione abusiva, autorizza la spesa di 25 milioni di euro da ripartire sulla base del programma redatto ai sensi del citato art. 4 della legge n. 80/2014;

Visti i nuovi elenchi degli interventi, trasmessi ai sensi del sopracitato art. 2, comma 3, del decreto 12 ottobre 2015, n. 9908, dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

Considerato che le modifiche o le integrazioni relative alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia comportano per la linea a) un complessivo utilizzo di euro 57.245.062,64 a valere sulla disponibilità effettiva di euro 66.858.957,34 e per la linea b) un complessivo utilizzo di euro 382.686.146,96 a valere sulla disponibilità effettiva di euro 391.030.392,81;

Considerato che, a seguito delle modifiche o delle integrazioni trasmesse dalle regioni, il nuovo fabbisogno delle proposte degli interventi eccedenti il limite delle risorse già assegnate ammonta a complessivi euro 13.170.524,57 per la linea a) e ad euro 386.193.547,87 per la linea b);

Visto il decreto direttoriale 5 ottobre 2016, n. 10113, registrato alla Corte dei conti in data 11 novembre 2016, foglio 1-3704, che destina le risorse di cui al sopramenzionato art. 14 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito nella legge 22 gennaio 2016, n. 9, alla copertura del fabbisogno eccedente relativamente agli interventi di linea a);

Visto l'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (bilancio 2017) che istituisce un fondo che consente il finanziamento di interventi in vari settori, compresa l'edilizia pubblica;

Ravvisata l'opportunità di adottare il provvedimento di cui al menzionato art. 2, comma 3, del decreto 12 ottobre 2015, n. 9908;

Decreta:

Articolo unico

1. Per quanto richiamato nelle premesse, sono approvate le modifiche o le integrazioni agli elenchi degli interventi di linea a) ammessi a finanziamento, relative alle regioni Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, comportanti un utilizzo di euro 39.108.127,04 nonché confermati gli elenchi degli interventi delle regioni Valle d'Aosta, Lombardia, Umbria e Sardegna per un totale di euro 18.136.935,60 per un ammontare complessivo di euro 57.245.062,64 (39.108.127,04 + 18.136.935,60) a valere sulla disponibilità effettiva di euro 66.858.957,34 (allegato A).

2. Sono approvate le modifiche o le integrazioni agli elenchi degli interventi di linea b) ammessi a finanziamento relative alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, comportanti un utilizzo di euro 249.921,567,06 nonché confermati gli elenchi degli interventi delle regioni Valle d'Aosta, Umbria, Marche, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna per un totale di euro 132.764.579,90 per un ammontare complessivo di euro 382.686.146,96 (249.921,567,06 + 132.764.579,90) a valere sulla disponibilità effettiva di euro 391.030.392,81 (allegato B).

3. Sono approvate le modifiche o le integrazioni delle proposte eccedenti il limite delle risorse disponibili per gli interventi di linea a) per le regioni Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria che ammontano ad euro 7.781.646,50 nonché confermati gli elenchi degli interventi delle regioni Lombardia, Veneto, Umbria per un totale di euro 5.389.059,92, per un ammontare complessivo di euro 13.170.524,57 (7.781.646,50 + 5.389.059,92) (allegato A).

4. Sono approvate le modifiche o le integrazioni delle proposte eccedenti il limite delle risorse disponibili per gli interventi di linea b) per le regioni Liguria, Toscana, Abruzzo, Campania e Basilicata che ammontano ad euro 140.260.339,82 che saranno finanziate, qualora si renderanno disponibili anche con le risorse di cui all'art. 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (bilancio 2017) nonché confermati gli elenchi degli interventi relativi alle regioni Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Puglia, Calabria per un totale di euro 245.933.208,05 per un ammontare complessivo di euro 386.193.547,87 (140.260.339,82 + 245.933.208,05) (allegato B).

Il presente decreto, firmato digitalmente, sarà pubblicato, successivamente alla registrazione degli organi di controllo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2017

Il direttore generale: Migliaccio

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2018

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-32